

Codice A1816A

D.D. 26 settembre 2016, n. 2566

R.D. 523/1904. Polizia Idraulica n. 5655 - Istanza di concessione demaniale per la realizzazione di un attraversamento dell'acquedotto sul torrente Gesso della Valletta in frazione Terme in comune di Valdieri (CN) Richiedente: A.C.D.A. Azienda Cuneese dell'acqua S.p.A. - Cuneo (CN)

In data 01/08/2016 l'A.C.D.A. Azienda Cuneese dell'acqua S.p.A., con sede in Cuneo – Corso Nizza 88, ha presentato istanza per il rilascio della concessione per l'occupazione di sedime demaniale sul torrente Gesso della Valletta, in frazione Terme, in comune di Valdieri, per l'attraversamento di una condotta idrica; l'attraversamento sarà aereo, con la tubazione aggraffata al ponte comunale. In data 09/09/2016 sono pervenute le integrazioni progettuali.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Fabio Monaco, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'attraversamento aereo di cui trattasi, da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n.523 del 25/07/1904.

Il progetto "Lavori di estensione rete acquedotto in Frazione Terme" è stato approvato dalla società A.C.D.A. Azienda Cuneese dell'acqua S.p.A. con Determinazione dell'Amministratore Delegato n.62 del 24/08/2016.

Il Comune di Valdieri con nota 4534 del 26/07/2016 ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione dei lavori in argomento.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'attraversamento dell'acquedotto in argomento è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Gesso della Valletta.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- visto il nulla osta del Comune di Valdieri prot. n.4534 del 26/07/2016;
- vista la Determinazione dell'Amministratore Delegato dell'A.C.D.A. n.62 del 24/08/2016;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'A.C.D.A. Azienda Cuneese dell'acqua S.p.A., con sede in Cuneo – Corso Nizza 88, alla realizzazione dell'attraversamento della condotta idrica, con staffaggio al ponte comunale, sul torrente Gesso della Valletta, in frazione Terme, in comune di Valdieri, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- L'attraversamento della condotta idrica potrà essere realizzato solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione demaniale;

- non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

- il committente dovrà comunicare l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del ponte, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'attraversamento stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;

- soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art.12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 e s.m.i. In ogni caso prima

dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente di Settore
Dott. For. Elio Pulzoni